

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 14 marzo 2011, n. 2.

Revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali - Art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1996, n. 22.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DI ASSISTENZA ISCRITTI NELL'ALBO REGIONALE
e, p.c. AI COMUNI DELLA SICILIA
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

Al fine di provvedere alla revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali prevista dall'art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, tutti i legali rappresentanti degli enti iscritti al predetto albo devono trasmettere entro il 30 aprile 2011 una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, attestante il rispetto degli standards strutturali ed organizzativi previsti dai decreti presidenziali del 29 giugno 1988, del 4 giugno 1996 e del 26 maggio 2006, l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro previsti per le categorie di personale utilizzato, nonché il rispetto delle norme assicurative e previdenziali vigenti.

Le cooperative sociali dovranno, in aggiunta alla suddetta dichiarazione, inviare l'ultimo verbale di revisione contabile-amministrativa previsto dall'art. 3 del decreto legislativo CPS 14 dicembre 1947, n. 1577, effettuato in ottemperanza alla legge n. 381/91 e con le modalità previste dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Qualora nell'anno in corso siano state operate modifiche statutarie o variazioni della sede legale e/o operativa o della denominazione dovrà essere allegata anche copia conforme del verbale d'assemblea inerente tali variazioni.

È appena il caso di ricordare che, qualora l'ente assistenziale fosse iscritto per più di una struttura e/o tipologia di servizio, per ciascuna di esse dovrà compilare una distinta dichiarazione.

Si avverte che il mancato invio della suddetta documentazione entro il termine assegnato comporterà l'avvio delle procedure di revoca del decreto di iscrizione, ciò tenuto conto che l'obbligo di revisione annuale è già espressamente previsto nel decreto di iscrizione di ciascun ente.

Il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali: Greco

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (cognome)
..... (nome) nato a (.....)
il (luogo) - (prov.) residente a
legale del (luogo) nella qualità di rappresentante
..... (denominazione dell'ente)
con sede legale nel comune di via
..... n., tf.
....., fax indirizzo
mail iscritta all'albo

regionale nella sezione per
la tipologia con
sede operativa nel comune di
via n.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Dichiara

- di rispettare gli standards strutturali ed organizzativi previsti per la tipologia di riferimento dai decreti presidenziali del 29 giugno 1988, del 4 giugno 1996 e del 26 maggio 2006;
- di applicare i contratti collettivi di lavoro previsti per le categorie di personale impiegato nonché di rispettare le norme assicurative e previdenziali vigenti;
- di non aver apportato modifiche strutturali successivamente al rilascio del parere da parte delle aziende sanitarie provinciali competenti in ordine all'idoneità igienico-sanitaria dei locali destinati all'attività;
- di aver tuttora l'iscrizione alla competente Camera di commercio;
- di non avere soci e/o dipendenti che fanno parte di altri enti con le medesime finalità;
- di non aver operato nell'anno in corso modifiche statutarie e/o variazioni della sede legale e della sede operativa dell'ente dallo scrivente rappresentato.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante¹
(firma e timbro)

¹ Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto al ricevimento dell'istanza e delle dichiarazioni ovvero sottoscritte e presentate, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

(2011.11.802)012

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 24 febbraio 2011, n. 1279.

Influenza aviaria: piano regionale di sorveglianza dei volatili per l'anno 2011.

ALLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA
AREE DIPARTIMENTALI DI SANITÀ
PUBBLICA VETERINARIA

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA

e p.c. AL MINISTERO DELLA SALUTE
DIP.TO DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE

AL CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA
PER L'INFLUENZA AVIARIA
C/O IZS DELLE VENEZIE

AL DIRETTORI GENERALI
DELLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA

Com'è noto le norme comunitarie in materia di controllo dell'influenza aviaria prevedono la predisposizione e

l'attuazione di un sistema di sorveglianza che consenta l'individuazione precoce della circolazione virale nel pollame, l'immediata adozione di misure adeguate per ridurre i rischi per la salute, i costi, le perdite e le conseguenze sociali negative, soprattutto di natura economica. Ai fini di una corretta valutazione del rischio nei confronti della popolazione umana, inoltre, l'OMS raccomanda l'identificazione dei pericoli di trasmissione connesse alle situazioni sanitarie presenti nelle popolazioni avicole domestiche e selvatiche.

Ne deriva che la sorveglianza deve essere attuata non solo sui volatili domestici, ma anche su quelli selvatici e in particolare sui volatili acquatici legati alle zone umide, che rappresentano il principale serbatoio dei virus influenzali in natura e la fonte più importante per la diffusione del virus al pollame domestico.

Per quanto sopra, si trasmette copia del decreto n. 284 del 21 febbraio 2011, con cui è stato reso obbligatorio il piano regionale di sorveglianza per l'influenza aviaria per l'anno 2011.

Si tiene a specificare che tale piano dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2011 e che i controlli sugli allevamenti rurali, nel rispetto delle attività programmate, delle priorità fissate e delle risorse disponibili, dovranno essere effettuati in primavera e autunno, periodi dell'anno ritenuti a rischio per effetto dei flussi migratori.

Negli anni precedenti l'esecuzione di tale piano ha generato alcune problematiche legate al notevole grado di dinamismo delle aziende avicole, specie quelle di tipo rurale. Al fine di coniugare la significatività scientifica del campione con le problematiche riscontrate in sede operativa, il campionamento previsto in allevamenti eventualmente non più presenti nel territorio potrà essere effettuato in altri allevamenti avicoli, a condizione che sia rispettata la tipologia generale: rurale o industriale.

Nel sottolineare l'importanza del costante aggiornamento della BDN, che rappresenta il riferimento ufficiale per la determinazione del piano di campionamento e per la relativa valutazione, si comunica che dovranno essere controllate non solo tutte le aziende di galline ovaiole all'aperto e di ratiti presenti nel territorio regionale, ma anche quelle che saranno aperte nel corso dell'anno.

Si coglie l'occasione per rendere noto che nel corso dell'anno 2010, a seguito dall'esecuzione del decreto n. 985 del 12 aprile 2010, sono stati esaminati con esito negativo n. 510 allevamenti, rispetto ai n. 417 previsti.

L'attività di controllo, in applicazione di tale piano, è stata riportata sul B.E.V. Sicilia relativo al mese di dicembre 2010, visionabile nel sito web di questo Assessorato all'indirizzo internet: <http://pti.regione.sicilia.it>.

L'area di sorveglianza epidemiologica dell'IZS Sicilia avrà cura di raccogliere e organizzare i dati sulle attività, trasmettendo le informazioni, entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, allo scrivente dipartimento.

Tali informazioni saranno aggregate per ASP e tipologia di allevamento considerato, evidenziando nel contempo il numero di campioni esaminati.

Per quanto concerne il programma di sorveglianza attiva nei volatili selvatici, si rimanda al piano nazionale di sorveglianza influenza aviaria per l'anno 2011, trasmesso in data odierna agli indirizzi di posta elettronica di seguito riportati:

- dp.sanitanimale@ausl1ag.it;
- spv@ausl2.caltanissetta.it;
- veterinario.aaaa@ausl3.ct.it;

- direttore.dip.prevenzione@asp.enna.it;
- veterinario.dipartimento@asp.messina.it;
- vetsanita@asppalermo.org;
- g.blandino@asp.rg.it;
- vetnoto1@supereva.it;
- area.veterinaria@asltrapani.it.

Nel ribadire la particolare rilevanza della sorveglianza passiva sui soggetti rinvenuti morti, si trasmette la procedura sulle modalità di raccolta dei campioni da uccelli sospetti di influenza aviaria.

Si confida nella consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel merito.

Il dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico: BORSELLINO

Allegato

PROCEDURA DI RACCOLTA DEI CAMPIONI DA UCCELLI SOSPETTI DI INFLUENZA AVIARIA

Raccolta campioni da animali vivi con sintomatologia sospetta

I campioni raccolti da uccelli vivi con sintomatologia sospetta (ottundimento del sensorio, paralisi, paresi, scarsa reattività, impossibilità a mantenere la stazione eretta o a volare, torcicollo) devono essere:

- per gli esami virologici : tamponi tracheali e tamponi cloacali o in alternativa feci fresche;
- per gli esami sierologici : campioni di sangue.

Feci

Le feci devono essere fresche e possono essere raccolte direttamente dal fondo delle gabbie di ogni singola cella ove viene riposto l'animale. La quantità da prelevare è di circa 10-20 g. Esse devono essere riposte in un recipiente sterile senza aggiunta di alcuna soluzione e conservate a temperatura di frigo (2 - 8°C) fino all'arrivo in laboratorio.

Tamponi cloacali

Per animali di grossa mole (es. cigno) il prelievo dei tamponi sarà effettuato con l'ausilio di una seconda persona che provvederà ad immobilizzare l'animale. Ciò al fine di impedire lo sbattimento d'ali, che oltre a provocare possibili traumatismi agli operatori, limiterà la formazione di polveri potenzialmente infette.

Durante l'esecuzione del tampone cloacale si deve verificare che esso sia sporco di feci; in caso contrario il prelievo deve essere ripetuto. I tamponi cloacali devono essere immersi in 1-2 ml di soluzione salina tamponata (PBS) con antibiotici composta secondo quanto indicato negli allegati del DPR n. 656/96. Tale quantità è sufficiente ad assicurare la completa immersione dell'estremità sporca di feci, prevenendo quindi l'essiccamento del tampone ed evitando l'eccessiva diluizione.

Se si prevede di refrigerare i campioni, al PBS dovrà essere aggiunto un 10-20% di glicerolo che proteggerà l'eventuale virus dagli shock termici.

Tamponi tracheali

Per l'esecuzione del tampone tracheale occorre introdurre l'astina del tampone dal laringe spingendosi per circa 1 centimetro in trachea, cercando di toccare le pareti interne dell'organo.

I tamponi vanno immersi in 1-2 ml di soluzione salina tamponata (PBS) con antibiotici (stessa procedura dei tamponi cloacali, ivi compresa quella prevista per la refrigerazione).

Sangue

Se si ha la possibilità si può prelevare del sangue per esami sierologici dalla vena cutanea ulnare (vena sulla faccia interna dell'ala) o dalla vena safena nella regione del metatarso. Devono essere utilizzate provette di materiali che garantiscano una buona produzione di siero (espolipropilene fornite dal CRN). Esse vanno lasciate sierare a temperatura ambiente per circa 1 ora e poi conservate a temperatura di frigo.

Raccolta campioni da uccelli morti

Tutti coloro che osservano fenomeni di mortalità anomala in uccelli selvatici dovranno segnalarlo tempestivamente ai distretti veterinari (ASP) più vicini.

Gli uccelli abbattuti o trovati morti devono essere recapitati interi presso il laboratorio diagnostico dell'istituto zooprofilattico speri-

mentale mantenendo le più rigorose misure di biosicurezza, ed inseriti in sacchi di plastica (tipo rifiuti solidi urbani) in doppio involucro sigillato.

I soggetti da inviare al laboratorio devono essere posti in un capiente contenitore impermeabile (polistirolo, plastica) contenente siberine congelate, in modo da evitare un surriscaldamento dei campioni.

Terminate le operazioni di prelievo, i contenitori usati devono essere disinfettati internamente ed esternamente.

Tipo di campioni da prelevare

Organi da prelevare;;

- Trachea;
- Polmone;
- Duodeno con pancreas compreso;
- Tonsille ciecali;
- Fegato;
- Reni;
- Cervello.

I campioni di organi dello stesso apparato possono essere posti all'interno dello stesso contenitore.

I campioni prelevati devono essere riposti in barattoli a chiusura ermetica. I barattoli vanno quindi racchiusi in sacchetti di plastica (confezionandoli in doppio involucro sigillato) prima di inviarli ai laboratori.

Campioni ambientali

Per valutare la presenza di virus influenzale in un'area frequentata da uccelli selvatici, è possibile raccogliere campioni di feci fresche deposte dagli uccelli nei posti dove si concentrano per cibarsi o per riposare. Le feci devono essere fresche e possono essere raccolte direttamente dal terreno. La quantità da prelevare è di circa 30 g/capo. È possibile fare un pool di escrementi di più soggetti.

Le feci saranno riposte in un recipiente sterile senza aggiunta di alcuna soluzione e conservate a temperatura di frigo fino all'arrivo in laboratorio.

Conservazione dei campioni

I campioni di organo, i tamponi e le feci devono essere conservati refrigerati a + 4°C se analizzati nell'arco di 1-2 giorni, oppure congelati a -80°C se si prevede di stocarli per più giorni (i virus influenzali perdono di titolo a -20°C).

Trasporto e consegna dei campioni al laboratorio

I campioni devono essere consegnati entro le 24 ore successive al prelievo alla sede più vicina dell'istituto zooprofilattico sperimentale. Durante il trasporto devono essere sempre tenuti a basse temperature (2 - 8°C) in apposite scatole isolanti con siberine.

È di fondamentale importanza l'utilizzo della scheda di accompagnamento campioni da consegnarsi al laboratorio contestualmente ai campioni da analizzare, al fine di consentire una rapida registrazione del campione, una pronta processazione, una sicura identificazione dei soggetti e la raccolta dei dati relativi alle popolazioni campionate in un database. La scheda va compilata in ogni sua parte poiché è stata predisposta tenendo conto delle informazioni necessarie alla successiva rielaborazione.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento

Al fine di adottare ogni misura necessaria per prevenire ed impedire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria a coloro che raccolgono campioni biologici da fauna selvatica migratoria sospetta viva e morta si forniscono a scopo cautelativo tutte le seguenti indicazioni comportamentali:

- utilizzare durante le operazioni di prelievo dei campioni, tuta a perdere (in tyvek o simile) completa di cappuccio (in assenza usare il copricapo), mascherina facciale filtrante (FFP2 o FFP3), guanti di gomma, calzari o stivali di gomma lavabili;
- eliminare guanti o altro materiale a perdere in appositi sacchi di plastica;
- riportare le carcasse degli animali in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso;
- evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con guanti sporchi) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i sacchetti per uccelli);
- lavarsi accuratamente le mani dopo la raccolta dei campioni o prima di mangiare;
- lavare ad alta temperatura (60 °C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate durante la raccolta dei campioni;
- non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie etc...) utilizzate durante la raccolta dei campioni prima di averli lavati.

(2011.9.610)118

LA TRATTATA DAL SITO COMPLETAMENTE VALIDA PER LA